



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO 7 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

## IL DIRIGENTE GENERALE

IMPRESA BRUNO S.r.l. [P. IVA: 04814070829] - Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29<sup>octies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.R.S./D.R.A. n. 442 del 15/05/2008 -per come volturato, in favore di "Impresa Bruno S.r.l.", con D.D.G./D.R.A.R. n. 576 del 04/05/2015-, relativa a "Impianto di trattamento/recupero rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, sito in via Padre Francesco Paolo Randazzo, n. 22 – Zona Industriale I.R.S.A.P. di Carini [PA]".

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio U.E. del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/CE del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che, fra le altre, ha modificato l'istituto del rinnovo per procedure di A.I.A., disciplinato dall'articolo 29<sup>octies</sup> commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007, "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRU)" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del M.A.T.T.M. 3 agosto 2005;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 giugno 2015 "Modifica del Decreto M.A.T.T.M. 27 settembre 2010";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008, "Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01 agosto 2011, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e in particolare l'articolo 34;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che all'art. 31 ha abrogato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'articolo 29ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'Allegato VIII, Parte seconda del Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 28 maggio 2015, n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11/07/2012;
- VISTO il Decreto del Presidente Regione Siciliana 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 08 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio – Approvazione";

- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 4064 del 15/03/2018, recante "*Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO** l'art. 40 della Legge Regionale n. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, n. 92 del 21 febbraio 2008, il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in Conferenza di Servizi da questo Dipartimento*";
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "*Rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*" nella parte in cui si determinano le Strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7-Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti/A.L.A. del medesimo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'art. 29ter e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. esclusivamente per le opere previste al Punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015*". Modifica al D.P.R.S n. 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 08 del 04/01/2018, con il quale, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G./D.R.A.R. n. 1494 del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "*Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.L.A.*";
- Visto** il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 2-V.A.S./V.I.A., n. 442 del 15/05/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale il Dipartimento Regionale dell'

Ambiente ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 e quindi ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta "Vipro S.r.l." (*precedente Gestore I.P.P.C.*), sede legale: via dei Quartieri n. 62 - 90100 Palermo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, avente validità di 5 (*cinque*) anni, per l'impianto di trattamento rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, ubicato in via Padre F.sco Paolo Randazzo, n. 22 - Zona Industriale in territorio comunale di Carini [PA]" per le operazioni R13, R3 e R5, di cui all'Allegato C, Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, e per le operazioni D15 e D9, di cui all'Allegato B, Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, con potenzialità di trattamento pari a 9 tonn/g, per rifiuti pericolosi, e pari a 60 tonn/g, per rifiuti non pericolosi, e rimanda all'Allegato "A", facente parte integrante del DRS n. 442/2008, per quanto attiene l'elenco dei rifiuti, identificati dal codice CER a sei cifre, ammessi in impianto;

- Vista** la nota prot. n. 41747 del 29/05/2008 con la quale il Servizio 2-V.A.S./V.I.A. del D.R.A. ha aggiornato l'Allegato "A", facente parte integrante del D.R.S. n. 442/2008, per quanto attiene l'elenco dei rifiuti, identificati dal codice CER a sei cifre, ammessi in impianto;
- Vista** la nota prot. n. 93116 del 23/12/2009 con la quale il Servizio 2-V.A.S./V.I.A. del D.R.A. ha autorizzato ed aggiornato la capacità di trattamento dei rifiuti liquidi dell'impianto, di cui all'A.I.A. rilasciata con D.R.S. n. 442/2008, elevandola ad una potenzialità di 57 tonn/g, per i rifiuti pericolosi, e di 180 tonn/g, per i rifiuti non pericolosi;
- Preso atto** che con istanza del 09/01/2013 la Ditta "Vipro S.r.l." (*precedente Gestore I.P.P.C.*) ha richiesto al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, allora competente in materia di A.I.A., il rinnovo del D.R.S. n. 442/2008;
- Preso atto** che con nota pervenuta al D.R.A.R. in data 04/02/2015 (in uno a Verbale "*Dichiarazione di consegna di impianto*" datato 29/01/2015) la Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. ha comunicato al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, allora competente in materia di A.I.A., di essere subentrata alla Ditta Vipro s.r.l. nella gestione dell'impianto sito in Carini via Padre Francesco Paolo Randazzo n. 22, come giusto decreto del Tribunale di Palermo;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 576 del 04/05/2015, con il quale è volturata l'A.I.A., di cui al D.R.S. n. 442/2008, in favore della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. [P. IVA: 04814070829] (*subentrante Gestore I.P.P.C.*), sede legale: via Montepellegrino, n. 163 - 90142 Palermo;
- Visto** in particolare, l'art. 7 del D.D.G. n. 576/2015 che impone alla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. (*subentrante Gestore I.P.P.C.*), di ottemperare al rinnovo/riesame, ai sensi dell'art. 29*octies* -per come sostituito dall'art. 7, c. 7, del D Lgs n. 46/2014-, dell'A.I.A., di cui al D.R.S. n. 442/2008;
- Visto** il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n. 353/Gab del 13/09/2016, con il quale si è escluso, nel rispetto delle prescrizioni dettate, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 23 e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impianto della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l., nella configurazione, per come da istanza (prot. D.R.A. n. 10198 del 17/02/2016): -*revamping* dell'impianto autorizzato con D.R.S. n. 442/2008; -potenzialità di trattamento pari a 60 tonn/g, per rifiuti pericolosi, e pari a 190 tonn/g, per rifiuti non pericolosi;
- Vista** la nota del 27/04/2017 (assunta al prot. DRAR in data 25/05/2017 al numero 23346) della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. con la quale si trasmette ai fini della definizione della procedura di rinnovo/riesame, ex art. 29*octies* del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:  
 - domanda di autorizzazione rinnovo emissioni gassose in atmosfera, ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;  
 - Relazione Tecnica;  
 - Elaborato grafico "Tav.: Inquadramento";

- Elaborato grafico "Lay out Impianto";

- Vista** la nota prot. n. 24839 del 01/06/2017 con la quale il Servizio 7 del D.R.A.R. ha dichiarato congrua la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l., (*subentrante* Gestore I.P.P.C. in forza del D.D.G. n. 576/2015), valida a tutto il 19/05/2019, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni autorizzate con D.R.S. n. 442/2008 per come aggiornato, da nota prot. n. 93116/2009 del Servizio 2/D.R.A. nelle capacità di trattamento dei rifiuti liquidi: -potenzialità di 57 tonn/g, per i rifiuti pericolosi, e -potenzialità di 180 tonn/g, per i rifiuti non pericolosi;
- Vista** la nota dipartimentale, prot. n. 49690 del 28/11/2017 con la quale il Servizio 7 ha convocato apposita Conferenza dei Servizi per la definizione del procedimento di rinnovo/riesame per l'impianto in parola;
- VISTO** il **Verbale della Conferenza dei Servizi**, svoltasi presso la Sede dipartimentale in data **14/12/2017**, in seno alla quale è stato acquisito il Parere di conformità favorevole condizionato (cat. C – ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011), prot. n. 28218 del 14/09/2017, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo;
- Vista** la nota, prot. n. 32 del 04/01/2018 (assunta al prot. DRAR in data 09/01/2018 al numero 771), dell'A.S.P. di Palermo – U.O.C. "Igiene Ambienti di Vita" con la quale vengono richieste alla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. integrazioni rispetto alla documentazione progettuale presentate dalla Stessa in occasione della CdS del 14/12/2017;
- VISTA** la nota, prot. n. 007-2018/L. del 20/02/2018 (assunta al prot. DRAR in pari data al numero 7338), della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. in uno alla quale vengono trasmesse le integrazioni progettuali, consistenti in: -Relazione revisione A.L.A. (rev. 1/2018) e -dichiarazione agibilità locali, richieste dall'A.S.P. di Palermo;
- VISTO** il **Verbale della Conferenza dei Servizi**, svoltasi presso la Sede dipartimentale in data **13/03/2018**, in seno alla quale è stato acquisito il Parere favorevole, al rinnovo/riesame per il procedimento in parola, rilasciato dalla Città Metropolitana di Palermo in occasione del sopralluogo effettuato in data 22/02/2018 presso il sito d'impianto della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. e sulla scorta dell'esame degli Elaborati progettuali già presentati dal Gestore I.P.P.C..  
Nello stesso Verbale vengono riportate le dichiarazioni dei Rappresentanti di A.S.P. di Palermo e di I.R.S.A.P.-Ufficio Periferico di Palermo che si riservano di produrre il Parere di competenza entro quindici giorni dalla data della CdS.  
Il tavolo della CdS dichiara concluso il procedimento istruttorio -ciclo delle Conferenze dei Servizi- e considera acquisito, ai sensi dell'art. 14<sup>ter</sup> comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso delle Amministrazioni assenti o i cui Rappresentanti, all'esito dei lavori della CdS, non abbiano espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;
- VISTO** il Parere favorevole (assunto al prot. DRAR in data 13/03/2018 al numero 10216) rilasciato dal Servizio S.U.A.P. del Comune di Carini con la prescrizione per la Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. di presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità;
- VISTO** il Parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 754 del 27/03/2018 (assunto al prot. D.R.A.R. in data 28/03/2018 al numero 12625) rilasciato dall'U.O.C. "Igiene Ambiente di Vita" dell'A.S.P. di Palermo;
- VISTA** la nota, 9200/2018 del 27/03/2018 (assunta al prot. D.R.A.R. in data 30/03/2018 al numero 12981), dell'Area Servizi Tecnici-IRSAP di Palermo con la quale si rappresenta all'Ufficio Periferico-IRSAP di Palermo "In riferimento alla pratica di cui in oggetto (cit. "Gestore IPPC ditta Impresa Bruno S.r.l. - Riscontro a nota prot. 7687 del 14/03/2018"), si fa presente quanto segue, suggerendo di inserirlo quale prescrizione, -negli elaborati

*progettuali tutti i riferimenti al Consorzio Asi vanno modificati quali riferimenti all'IRSAP, e quindi i riferimenti a "rete fognaria consortile" vanno indicati come "rete fognaria IRSAP", eccetera; -l'autorizzazione o il rinnovo di autorizzazione degli allacci alle reti idriche e fognarie IRSAP della zona industriale di carini da parte di questa Area Servizi Tecnici avviene solamente previa relazione istruttoria dell'Ufficio Periferico di Palermo e prescrivendo alla ditta l'accettazione del regolamento FODEP di questo ente.";*

- VISTA** la nota, prot. n. 030-2018/L. del 19/04/2018 (assunta al prot. D.R.A.R. in data 24/04/2018 al numero 16549), della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. con la quale, in relazione agli esiti delle Conferenze dei Servizi svoltesi, si trasmettono: -"Planimetria generale con evidenza delle nuove attrezzature di nuova installazione oggetto di verifica (Rev.01 del 18/04/2018)" ed -elenco rifiuti in ingresso in impianto, con aggiuntivi rifiuti di cui ai codici CER 02 07 05 e 20 03 04, sostitutivo dell'Allegato "A" al D.R.S. n. 442/2008 e per come da richiesta della Città Metropolitana di Palermo in occasione del sopralluogo ;
- VISTA** la nota dipartimentale, prot. n. 16832 del 27/04/2018 con la quale il Servizio 7, nel notificare i Pareri acquisiti *a posteriori* alla CdS decisoria del 13/03/2018, ha assegnato un ulteriore termine temporale di 15 (quindici) giorni per consentire di trasmettere il Parere di competenza sia agli Enti assenti alle CdS che agli Enti che avevano reso siffatta dichiarazione, in seno al Verbale di CdS del 13/03/2018;
- VISTI** la Legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 che disciplina la "Tassa di Concessione Governativa sui Provvedimenti autorizzativi" ed il Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale R.S., prot. n. 25115-137/II/2012 del 19/09/2012, in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta Tassa ai Provvedimenti autorizzativi, rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., atteso che gli Atti per i quali è dovuta la Tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, effettuato dalla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. in data 21/05/2018;
- VISTA** la Legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*" e, in particolare, l'Allegato all'art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa per il pagamento degli oneri istruttori, previsti dai commi 3 e *3bis* dell'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti anche per le istruttorie di rinnovo riesame, ex art. 29*octies* del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di € 5.387,45 (*cinquemilatrecentottantasette/45*), effettuato dalla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. in data 22/06/2018;
- VISTA** la Certificazione dell' 11/05/2017, valida a tutto il 10/05/2020, dalla quale si attesta che il sistema di gestione ambientale della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. è conforme alla norma ISO 14001:2015;
- VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l., in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO** il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, Confindustria Sicilia, gli UU.TT.G. - Prefetture di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, c.d. "Codice Antimafia", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. n. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. nella White List dell'U.T.G.-Prefettura di Palermo con validità fino al 08/04/2019;
- VISTO** il Patto di integrità, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- RITENUTO** all'esito dell'ultima Conferenza dei Servizi del 13/03/2018, di considerare acquisito, a norma del comma 7 dell'art. 14<sup>ter</sup> della Legge n. 241/1990 -per come sostituito dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 127/2016-, l'assenso senza condizioni degli Enti, il cui Rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- CONSIDERATO** altresì, che la nota dipartimentale, n. 16832/2018, con la quale si assegnavano ulteriori 15 (*quindici*) giorni per consentire agli Enti che hanno preso parte al presente procedimento di trasmettere il parere di competenza, è rimasta priva di riscontro;
- CONSIDERATO** che, all'esito della verifica di assoggettabilità di cui al D.A. n. 353/Gab del 13/09/2016 e all'esito del presente procedimento di rinnovo riesame, le modifiche apportate all'impianto, correlate alle nuove attrezzature e al conseguente processo tecnologico di trattamento, da parte della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. consistono sinteticamente in:
- sostituzione di n. 2 impianti di evaporazione sotto vuoto esistenti da 60 tonn/g (per un totale di 120 tonn/g) con nuovo impianto di evaporazione sotto vuoto da 100 tonn/g;
  - nuova linea di trattamento "*ad osmosi inversa*", in affiancamento a quella esistente;
  - nuovo ciclo di trattamento chimico-fisico dei rifiuti, sulla scorta della pregressa gestione dell'impianto ad oggi svolta, tali da assicurare il rispetto delle B.A.T. di settore e ottimizzare il rendimento dell'impianto nel suo complesso;
  - installazione di n. 12 nuovi silos, dalla capacità di 50 tonn/cad, posti all'interno dell'esistente vasca di contenimento, per lo stoccaggio in istantanea dei rifiuti *non pericolosi*;

7



- installazione di n.ro 6 nuovi silos, dalla capacità di 50 tonn/cad, posti all'interno dell'esistente vasca di contenimento, per lo stoccaggio in istantanea dei rifiuti *pericolosi* e per l'accumulo di oli di separazione.

In ragione di quanto autorizzato ai superiori punti, ne deriva una capacità massima di stoccaggio istantanea per i rifiuti *non pericolosi* pari a complessivi 898 mc e una capacità massima di stoccaggio istantanea per i rifiuti *pericolosi* pari a 411 mc per i rifiuti pericolosi.

- impianto di concentrazione da 100 tonn/g;
- linea trattamento chimico-fisico a doppio stadio;
- posizionamento e collegamento del serbatoio BTZ;
- posizionamento e collegamento sistema disidratazione fanghi;
- posizionamento e collegamento gruppo torre evaporativa per il raffreddamento del distillato.
- dall'aggiornamento tecnologico e dall'ottimizzazione del ciclo depurativo, già autorizzate con D.A. n. 353/Gab del 13/09/2016 e su cui si sono espressi gli Enti che hanno preso parte al procedimento di rinnovo riesame, ne conseguono le seguenti potenzialità:
  - a) trattamento, conto terzi, di rifiuti liquidi non pericolosi da 180 tonn/g a 190 tonn/g;
  - b) rifiuti liquidi pericolosi da 57 tonn/g a 60 tonn/g.

In ragione di ciò, ne deriva per l'impianto, sulla base di 300 gg lavorativi/anno, una capacità annua di trattamento per i rifiuti *non pericolosi* pari a 57.000 tonn/anno e una capacità annua di trattamento per i rifiuti *pericolosi* pari a 18.000 tonn/anno;

- RITENUTO** di dover sostituire integralmente, alla luce delle innovazioni introdotte dalla Ditta e delle prescrizioni dettate dagli Enti, partecipanti al presente iter di riesame e rinnovo, l'Allegato "A", parte integrante del D.R.S. n. 442/2008, con un nuovo Allegato riportante il novero dei rifiuti, pericolosi e non, con indicazione delle relative operazioni "C" e "D", ammessi in impianto e ricomprendente anche i rifiuti di cui ai codici CER 02 07 05 e 20 03 04;
- RITENUTO** di dover prescrivere quali limiti alle emissioni in atmosfera quelli previsti dalla Ditta proponente ed inseriti nella "Relazione revisione AIA (rev. 1/2018)". In ogni caso i limiti alle emissioni in atmosfera non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente e non potranno superare i limiti previsti, per impianti analoghi;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive per il presente procedimento alla luce della documentazione prodotta dalla Ditta, e per come integrata nel corso delle Conferenze dei Servizi svoltesi, in linea con la normativa vigente e in accordo con la Circolare M.A.T.T.M. del 15/03/2018, e dei Pareri resi e, pertanto, di poter concludere il procedimento riesame e, contestualmente, rinnovare, ai sensi dell'art. 29<sup>octies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S./D.R.A. n. 442 del 15/05/2008 -per come volturato, in favore di "Impresa Bruno S.r.l.", con D.D.G./D.R.A.R. n. 576 del 04/05/2015-, per la prosecuzione della gestione dell'impianto di trattamento/recupero rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, per l'operazione preliminare di messa in riserva "R13" (tempo massimo stoccaggio pari a sei mesi) e per le operazioni successive di trattamento "R5", "R3", "D15" (tempo massimo deposito preliminare pari a dodici mesi) e "D9", sito in via Padre Francesco Paolo Randazzo, n. 22 - Zona Industriale I.R.S.A.P. di Carini [PA];
- FATTI SALVI** gli obblighi e i vincoli derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

**Per quanto sopra in premessa, ai sensi della vigente Normativa,**

## DECRETA

### ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 29<sup>octies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., svolta la fase di riesame, si rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.R.S./D.R.A. n. 442 del 15/05/2008 -per come volturato, in favore di "Impresa Bruno S.r.l.", con D.D.G./D.R.A.R. n. 576 del 04/05/2015-, intestata al Gestore L.P.P.C., Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. [P. IVA: 04814070829] con Sede legale in via Montepellegrino, n. 163 - 90142 Palermo, relativa a "Impianto di trattamento/recupero rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, sito in via Padre Francesco Paolo Randazzo, n. 22 - Zona Industriale I.R.S.A.P. di Carini [PA]".

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 29<sup>octies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha validità temporale fino a tutto il 14/05/2030.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto, sull'installazione L.P.P.C. nel suo complesso, entro la data di validità del presente provvedimento, fatto salvo l'emanazione di nuove, o aggiornate, *B.A.T.* pertinenti al relativo settore industriale e applicabili all'impianto della Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l.. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 29<sup>decies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

### ARTICOLO 2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al presente provvedimento, sostituisce, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte quinta, Titolo I, art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- 2) Autorizzazione allo scarico (Parte terza, Sezione II, Titolo III, Capo III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- 3) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

### ARTICOLO 3

La gestione delle attività, autorizzate con il presente provvedimento di riesame e rinnovo, è così caratterizzata:

- nell'impianto di trattamento/recupero rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, si svolgeranno l'operazione preliminare di messa in riserva "R13" e le operazioni successive di trattamento "R5", "R3", "D15" e "D9", di cui, rispettivamente, agli Allegati C e B, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva "R13" il tempo massimo di stoccaggio è pari a sei mesi, dalla data di accettazione degli stessi in impianto;
- per i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare "D15", gli stessi devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi, dalla data di accettazione degli stessi in impianto;
- potenzialità di trattamento, conto terzi, di rifiuti liquidi non pericolosi: pari a 190 tonn/g;
- potenzialità di trattamento, conto terzi, di rifiuti liquidi pericolosi: pari a 60 tonn/g;
- capacità massima di stoccaggio istantanea per i rifiuti non pericolosi: pari a 898 mc;
- capacità massima di stoccaggio istantanea per i rifiuti pericolosi: pari a 411 mc;
- capacità annua di trattamento per i rifiuti non pericolosi: pari a 57.000 tonn/anno;

- capacità annua di trattamento per i rifiuti pericolosi: pari a 18.000 tonn/anno.

I rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto sono quelli di cui all'allegata Tabella -facente parte integrante del presente Decreto-, con riportate a fianco di ciascuno di essi le operazioni autorizzate.

#### ARTICOLO 4

Il Gestore I.P.P.C. per la gestione dell'impianto, oggetto di riesame rinnovo con il presente Decreto, dovrà scrupolosamente rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e deve essere svolta nel rispetto del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e della normativa di settore.
2. Per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto, restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.R.S./D.R.A. n. 442 del 15/05/2008 -per come volturato, in favore di "Impresa Bruno S.r.l.", con D.D.G./D.R.A.R. n. 576 del 04/05/2015-, e di cui al D.A. n. 353/Gab del 13/09/2016, nonché al rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti, partecipanti al presente procedimento di riesame rinnovo.
3. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di sei mesi. Per i rifiuti liquidi, eventualmente biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi, dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio. E' vietata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti.
4. Il Gestore è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal Produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta.
5. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto.
6. I rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a Soggetti autorizzati.
7. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti.
8. Le emissioni in atmosfera provenienti dai camini dovranno essere mantenute nei limiti di cui alla tabella sottostante:

#### Limiti di emissione:

Punto emissione	Parametro e/o fase	Combustibile	Frequenza	Parametri	Limiti [mg/Nm <sup>3</sup> ]
E1 (*)	Fase gassosa	G.P.L.	Annuale	*****	*****
E2 (***)	Fase gassosa	B.T.Z.	Annuale	Polveri	5
				Ossidi di zolfo	200
				Ossidi di azoto	35
E3 (*)	Fase gassosa	G.P.L.	Annuale	*****	*****
E4 (**)	Fase gassosa	B.T.Z.	Annuale	*****	*****

(\*) esentati da autorizzazione ai sensi art. 269 c.14 lett.c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

(\*\*) esentati da autorizzazione ai sensi art. 269 c.14 lett.a) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

(\*\*\*) cfr. Allegato I, Parte V - parte III punto I.3.

9. L'impianto dovrà essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, aerosol, sostanze osmogene, ecc...) massimizzandone invece la sostenibilità economica, di prodotto e di processo in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per

quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

10. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
11. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti a pieno regime.
12. Il Gestore, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il Gestore dovrà informare tempestivamente (P.E.C. - fax - e-mail, ecc) l'Autorità Competente al rilascio dell'A.I.A. e le Autorità competenti al controllo, ARPA-SICILIA, Struttura Territoriale di Palermo e Città Metropolitana di Palermo, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Dovrà inoltre annotata su un apposito registro riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
14. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore.
15. Gli impianti preposti all'abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere mantenuti in piena efficienza.
16. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Sorveglianza e Controllo (P.S.eC.), elaborato dal Gestore dell'impianto. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con cadenza almeno semestrale, degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controlli in continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. del 25/08/2000, nell'Allegato VI, Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nella vigente normativa tecnica di settore.
17. Per le misurazioni delle emissioni, ove si utilizzassero metodiche differenti da quelle ufficiali, esse saranno ammesse a condizione che il valore determinato sia non superiore all'80% del valore limite stabilito; in caso contrario è obbligatorio l'utilizzo della metodica ufficiale. Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999. Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D. A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/7/1997. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (ARPA-SICILIA, Struttura Territoriale di Palermo e Città Metropolitana di Palermo) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà trasmettere agli Organi di controllo copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.
18. Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V, Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
19. Gli Organi di controllo, ARPA-SICILIA, Struttura Territoriale di Palermo e Città Metropolitana di Palermo, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.
20. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (ARPA-SICILIA, Struttura Territoriale di Palermo e Città Metropolitana di Palermo), competenti per

- territorio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
21. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
  22. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
  23. E' fatto obbligo al gestore di rispettare i limiti previsti nello studio sulla valutazione di impatto acustico, allegato al progetto e già approvato in Conferenza di Servizi, che, alla luce della classificazione acustica del territorio comunale, assicuri il rispetto al perimetro dell'impianto dei limiti di immissione fissati dalla normativa in vigore. Successivamente alla entrata a regime dell'impianto dovrà, inoltre, essere eseguita una prima campagna di monitoraggio finalizzata a verificare, in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di rumore. Ulteriori campagne di monitoraggio del rumore dovranno essere eseguite dopo ogni sostanziale modifica dell'impianto (sotto il profilo delle emissioni di rumore) e comunque periodicamente, secondo la frequenza stabilita nel Piano di Sorveglianza e Controllo.
  24. I reflui civili, provenienti dall'edificio personale e servizi e dai servizi igienici del personale, saranno trattati e smaltiti in fognatura consortile I.R.S.A.P.. Essi dovranno rispettare i limiti prescritti alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
  25. Le acque meteoriche di piazzale provenienti dal dilavamento delle aree impermeabilizzati esterni (acque di prima pioggia) verranno avviate ad impianto di trattamento idoneo (impianto di prima pioggia) e successivamente inviate al ricettore finale, costituito dalla fognatura consortile I.R.S.A.P..
  26. Le sabbie e le emulsioni oleose provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia saranno smaltiti presso impianti autorizzati, o in situ.
  27. Le acque oleose provenienti dal succitato bacino di contenimento delle vasche di stoccaggio dei percolati saranno raccolte e smaltite presso ditte specializzate, o in situ.
  28. Gli automezzi in uscita dall'impianto, e non solamente quelli transitanti all'interno, vanno sottoposti al lavaggio preventivo delle ruote prima dell'immissione sulla rete viaria esterna.
  29. Le acque di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto, ripetutamente riciclate tramite trattamento, verranno smaltite tramite Ditta specializzata ed autorizzata o in situ.
  30. Il Gestore dovrà produrre, agli Organi di controllo (ARPA-SICILIA, Struttura Territoriale di Palermo e Città Metropolitana di Palermo), a dimostrazione dell'effettivo conferimento, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.
  31. La pavimentazione delle aree, coperte e scoperte, destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei rifiuti, deve essere adeguatamente impermeabilizzata seguendo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire la formazione di pozze d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta.
  32. Verificare, e eventualmente mantenere, la tenuta delle vasche di raccolta dei rifiuti liquidi ammessi in impianto, in modo da evitare, anche occasionalmente, il loro sversamento nell'ambiente esterno.
  33. Dovrà essere tenuto un Protocollo dettagliato delle procedure di accettazione dei rifiuti presso l'impianto, in accordo ai criteri tecnologici proposti e ai criteri di buona gestione previsti dalla normativa di settore e per impianti simili.
  34. Il Piano di monitoraggio ambientale *ante operam* (PMA), già presentato all'A.R.P.A., S.T. di Palermo, dovrà tenere conto della realizzazione delle opere previste nel progetto approvato con il presente decreto.
  35. Dovrà essere adeguato il Piano di Sorveglianza e Controllo (P.S.eC.), ove il complesso di prescrizioni dettate dal presente provvedimento di autorizzazione determini un adeguamento, oltre che da eventuali indicazioni dettate da ARPA-SICILIA, Struttura Territoriale di Palermo. In tal caso, la revisione del P.S.eC. dovrà essere presentata all'A.R.P.A., S.T. di Palermo per la definitiva approvazione. Ai fini della precisa individuazione del complesso di attività di monitoraggio e controllo dell'impianto (lista dei parametri da determinare, modalità e frequenza di esecuzione dei monitoraggi e dei controlli, ecc...) farà fede quanto riportato nella revisione del P.S.eC., che si andrà a predisporre ai sensi del presente punto, una volta che la stessa sia stata approvata dall'A.R.P.A., S.T. di Palermo.

36. Si dovrà provvedere periodicamente e sistematicamente alla pulizia della rete di raccolta e/o allontanamento delle acque meteoriche onde evitare, in caso di eventi prolungati ed intensi, effetti negativi e pregiudizievoli.
37. Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali, delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto e delle prescrizioni dettate dal presente Decreto.
38. I diversi settori dell'impianto dovranno essere opportunamente identificati, tramite apposita cartellonistica, recante le indicazioni delle caratteristiche dello specifico settore dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo.
39. L'impianto dovrà essere condotto predisponendo ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.
40. La recinzione perimetrale dell'area, destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere mantenuta in condizioni integre e funzionali per lo scopo.
41. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e, altresì, verificare che i locali a servizio del personale possiedano i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.
42. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
43. Tutti i presidi previsti nel P.S.C., atti a rilevare i principali parametri oggetto di controllo da parte degli Enti preposti a tali attività, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza. I dati rilevati dovranno essere registrati e conservati per essere resi disponibili agli Enti preposti alla vigilanza e al controllo.
44. Dovranno essere adottati ogni utile accorgimento al fine di evitare i rischi derivanti da accidentali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo.
45. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

#### ARTICOLO 5

Il Gestore I.P.P.C., IMPRESA BRUNO S.r.l., dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale di Palermo di A.R.P.A.- SICILIA, alla Città Metropolitana di Palermo e all'A.S.P. di Palermo, la comunicazione con le date in cui intende effettuare i controlli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore I.P.P.C. sarà tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (A.R.P.A.-S.T. di PA, C.M. di PA e A.S.P. di PA) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore I.P.P.C. sarà, altresì, obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

#### ARTICOLO 6

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali di valutazione di questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, si imporrà al Gestore I.P.P.C. l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il Gestore I.P.P.C. non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### ARTICOLO 7

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 14 e dell'art. 208, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.ii., la presente Autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

**ARTICOLO 8**

Per la prosecuzione delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, il Gestore I.P.P.C. dovrà produrre a questo Ufficio:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici I.S.T.A.T., conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da Soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico -ai sensi del vigente T.U.B.-, adeguate ai nuovi quantitativi totali autorizzati e alla nuova durata di validità stabiliti con il presente provvedimento, a copertura senza soluzione di continuità di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata;
- Perizia giurata di fine lavori, anche per step parziali, con le opportune planimetrie e documentazioni fotografica e redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento;
- Nominativo del Responsabile tecnico degli impianti, o, se in atto, variazione del Nominativo rispetto a quanto comunicato nei precedenti provvedimenti autorizzativi, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa Dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà, ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Accettazione dell'incarico da parte del Responsabile tecnico;
- Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo, o, se in atto, variazione del Nominativo rispetto a quanto comunicato nei precedenti provvedimenti autorizzativi, e relativa Dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà, ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Accettazione dell'incarico da parte del Responsabile del P.S.C. con relativa Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**ARTICOLO 9**

E' fatto obbligo del rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e delle condizioni di cui agli articoli della Parte seconda - Titolo III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29decies, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni urbanistico-edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ARTICOLO 10**

Ai sensi dell'art. 29decies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'A.R.P.A.-SICILIA: -accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; -effettua i controlli a carico del Gestore; -verifica che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La Struttura Territoriale di Palermo di A.R.P.A.-SICILIA e la Città Metropolitana di Palermo effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al Gestore I.P.P.C..

**ARTICOLO 11**

Si approva il Patto di integrità, allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente Provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente Provvedimento.

**ARTICOLO 12**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale della Società, il Legale rappresentante degli Organismi societari è obbligato, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di 30 (*trenta*) giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'Impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai Soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del prima citato articolo 86.

Qualunque variazione della Società o del Direttore tecnico o cessione d'Azienda deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ARTICOLO 13**

Si dà atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente Provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

**ARTICOLO 14**

Al presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 (*sessanta*) giorni -decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web del D.R.A.R., o dalla data della notifica se anteriore-, ovvero è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23 comma 4 dello Statuto Reg. Siciliana, nel termine di 120 (*centoventi*) giorni -decorrenti dalla pubblicazione o della notifica se anteriore-.

**ARTICOLO 15**

Il presente Decreto verrà notificato alla Ditta IMPRESA BRUNO S.r.l. e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9, e verrà notificato alla G.U.R.S., affinché venga pubblicato per estratto.

Dell'avvenuta pubblicazione, sarà dato avviso ai seguenti Enti: Comune di Carini; Città Metropolitana di Palermo; A.R.P.A.-SICILIA Direzione Generale (Catasto Rifiuti); A.R.P.A.-SICILIA Struttura Territoriale di Palermo; I.R.S.A.P.-Ufficio periferico di Palermo; U.T.G.-Prefettura di Palermo; Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo; Comando Provinciale V.V.F. di Palermo; A.R.T.A./D.R.A.: -Servizio 1 "Valutazioni Ambientali", -Area 2 "U.T.A. Palermo" e -Servizio 3 "Gestione tecnico-amministrativa interventi ambientali"; D.R.A.R. -Servizio 5 "Gestione Integrata sui Rifiuti"; A.S.P. di Palermo-U.O.C. "Igiene Ambiente di Vita".

Palermo, li **13 AGO 2018**

L'Istruttore

(*M. Giuseppe D'Amico*)

*M. Giuseppe D'Amico*

Il Dirigente Servizio 7

(*Arch. Antonino Rotella*)

*Arch. Antonino Rotella*

IL DIRIGENTE GENERALE

(*Ing. Salvatore Cocina*)





CER	Denominazione	Operazioni
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	R3-R5-R13 D15-D9
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R3-R5-R13 D15-D9
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	R3-R5-R13 D15-D9
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D15-D9
01 03 07	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	R3-R5-R13 D15-D9
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
01 04 07	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D15-D9
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R3-R5-R13 D15-D9
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07	D15-D9
01 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
01 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3-R5-R13 D15-D9
02 01 07	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura	D15-D9
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	D15-D9
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D15-D9
02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3-R5-R13 D15-D9
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R3-R5-R13 D15-D9
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 03 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	R3-R5-R13 D15-D9
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	R3-R5-R13 D15-D9
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R5-R13 D15-D9
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R5-R13 D15-D9
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15-D9
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	R3-R5-R13 D15-D9
02 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
02 07 01	rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.	D15-D9
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15-D9
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	R3-R5-R13 D15-D9
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R5-R13 D15-D9
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3-R5-R13 D15-D9
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	D15-D9
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	D15-D9
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	R3-R5-R13 D15-D9
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	R3-R5-R13 D15-D9
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	D15-D9
03 02 99	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno	D15-D9
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	D15-D9
04 01 04	Liquidi di concia contenente cromo	D15-D9
04 01 05	Liquidi di concia non contenente cromo	D15-D9
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D15-D9
04 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D15-D9
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D15-D9

04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
04 02 17	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	R3-R5-R13 D15-D9
04 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
05 01 05*	perdite di olio	R3-R5-R13 D15-D9
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	R3-R5-R13 D15-D9
05 01 12*	acidi contenenti oli	R3-R5-R13 D15-D9
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15-D9
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	D15-D9
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15-D9
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	R5-R13 D15-D9
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	R3-R5-R13 D15-D9
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	R5-R13 D15-D9
06 01 02*	acido cloridrico	R5-R13 D15-D9
06 01 03*	acido fluoridrico	R5-R13 D15-D9
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	R5-R13 D15-D9
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	R5-R13 D15-D9
06 01 06*	altri acidi	R5-R13 D15-D9
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 02 01*	idrossido di calcio	R5-R13 D15-D9
06 02 03*	idrossido di ammonio	R5-R13 D15-D9
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	R5-R13 D15-D9
06 02 05*	altre basi	R5-R13 D15-D9
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	R5-R13 D15-D9
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	R5-R13 D15-D9
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	R3-R5-R13 D15-D9
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	R5-R13 D15-D9
06 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	R5-R13 D15-D9
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	R5-R13 D15-D9
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R5-R13 D15-D9
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	R5-R13 D15-D9
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	D15-D9
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	R5-R13 D15-D9
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	D15-D9
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 09 02	scorie fosforo	R3-R5-R13 D15-D9
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	D15-D9
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	R3-R5-R13 D15-D9
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 10 02	rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15-D9
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	R3-R5-R13 D15-D9
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
06 13 01	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	D15-D9
06 13 03	nerofumo	D15-D9
06 13 04	rifiuti della lavorazione dell'amianto	D15-D9
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 01 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9

07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 02 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D15-D9
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	R3-R5-R13 D15-D9
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	D15-D9
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 03 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 04 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
07 05 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 05 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 05 04	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R3-R5-R13 D15-D9
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R3-R5-R13 D15-D9
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R3-R5-R13 D15-D9
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15-D9
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelli di cui alla voce 08 01 19	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	R3-R5-R13 D15-D9
08 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15-D9
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D15-D9
08 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 08	Soluzioni acquose contenenti inchiostro	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 19*	oli dispersi	R3-R5-R13 D15-D9
08 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15-D9
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	R3-R5-R13 D15-D9
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	R3-R5-R13 D15-D9
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15-D9
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	R3-R5-R13 D15-D9
08 04 17*	olio di resina	D15-D9
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9

08 05 01*	isocianati di scarto	D15-D9
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	R3-R5-R13 D15-D9
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	R3-R5-R13 D15-D9
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	R3-R5-R13 D15-D9
09 01 04*	soluzioni fissative	R3-R5-R13 D15-D9
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	R3-R5-R13 D15-D9
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	R5-R13 D15-D9
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	R5-R13 D15-D9
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
10 01 09*	acido solforico	R5-R13 D15-D9
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05,10 01 07,10 01 08	D15-D9
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	D15-D9
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D15-D9
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	D15-D9
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R3-R5-R13 D15-D9
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3-R5-R13 D15-D9
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D15-D9
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
10 03 02	frammenti di anodi	D15-D9
10 03 05	rifiuti di allumina	D15-D9
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15-D9
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	D15-D9
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D15-D9
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3-R5-R13 D15-D9
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D15-D9
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D15-D9
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15-D9
10 04 03*	arsenato di calcio	D15-D9
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3-R5-R13 D15-D9
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D15-D9
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3-R5-R13 D15-D9
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15-D9
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D15-D9
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15-D9
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	D15-D9
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15-D9
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15-D9
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15-D9
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D15-D9
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D15-D9

10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15-D9
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D15-D9
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	D15-D9
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D15-D9
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3-R5-R13 D15-D9
10 08 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D15-D9
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 09 13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 10 13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	D15-D9
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	D15-D9
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D15-D9
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D15-D9
10 12 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	D15-D9
10 13 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	D15-D9
11 01 05*	acidi di decappaggio	R5-R13 D15-D9
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	R5-R13 D15-D9
11 01 07*	basi di decappaggio	R5-R13 D15-D9
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle di cui alla voce 100111	D15-D9
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D15-D9
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	R3-R5-R13 D15-D9
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15-D9
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15-D9
11 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	R5-R13 D15-D9
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D15-D9
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D15-D9
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15-D9
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	R5-R13 D15-D9
11 03 02*	altri rifiuti	D15-D9
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D15-D9
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R5-R13 D15-D9
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D15-D9
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D15-D9
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	R5-R13 D15-D9
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	R5-R13 D15-D9
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	D15-D9

*da*  
*11/11*

12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D15-D9
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti pcb	R5-R13 D15-D9
13 01 04*	emulsioni clorurate	R5-R13 D15-D9
13 01 05*	emulsioni non clorurate	R5-R13 D15-D9
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R5-R13 D15-D9
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R5-R13 D15-D9
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	R5-R13 D15-D9
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R5-R13 D15-D9
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R5-R13 D15-D9
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R5-R13 D15-D9
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R5-R13 D15-D9
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R5-R13 D15-D9
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R5-R13 D15-D9
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R5-R13 D15-D9
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb	R5-R13 D15-D9
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	R5-R13 D15-D9
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	R5-R13 D15-D9
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	R5-R13 D15-D9
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	R5-R13 D15-D9
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	R5-R13 D15-D9
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	R5-R13 D15-D9
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	R5-R13 D15-D9
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	R5-R13 D15-D9
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R5-R13 D15-D9
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R5-R13 D15-D9
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D15-D9
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	R5-R13 D15-D9
13 07 02*	petrolio	R5-R13 D15-D9
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	R5-R13 D15-D9
13 08 02*	altre emulsioni	R5-R13 D15-D9
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
14 06 01*	clorofluorocarburi, hfc, hfc	D15-D9
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D15-D9
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	D15-D9
16 01 13*	liquidi per freni	R5-R13 D15-D9
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R3-R5-R13 D15-D9
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
16 03 04	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R3-R5-R13 D15-D9
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R3-R5-R13 D15-D9
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D15-D9
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15-D9
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15-D9
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alla voce 160506 160507 160508	R3-R5-R13 D15-D9
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	R3-R5-R13 D15-D9
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
16 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R3-R5-R13 D15-D9
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	R3-R5-R13 D15-D9
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	R5-R13 D15-D9
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, di cromato di potassio o di sodio	R5-R13 D15-D9
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	R5-R13 D15-D9
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	R5-R13 D15-D9
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161001	D15-D9

16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
16 10 04	Concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003	D15-D9
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D15-D9
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D15-D9
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D15-D9
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R3-R5-R13 D15-D9
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15-D9
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	R3-R5-R13 D15-D9
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	D15-D9
18 02 03	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R3-R5-R13 D15-D9
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15-D9
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	R3-R5-R13 D15-D9
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	D15-D9
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D15-D9
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
19 01 18	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117	D15-D9
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D15-D9
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	R3-R5-R13 D15-D9
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D15-D9
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	R5-R13 D15-D9
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	D15-D9
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15-D9
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	D15-D9
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	D15-D9
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D15-D9
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D15-D9
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D15-D9
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani	D15-D9
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D15-D9
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15-D9
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15-D9
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	D15-D9
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D15-D9
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	R3-R5-R13 D15-D9
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	R3-R5-R13 D15-D9
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	R3-R5-R13 D15-D9
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R3-R5-R13 D15-D9
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15-D9
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	D15-D9
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	R5-R13 D15-D9
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	R3-R5-R13 D15-D9
19 13 07	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15-D9
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D15-D9
20 01 13*	solventi	R3-R5-R13 D15-D9
20 01 25	oli e grassi commestibili	R3-R5-R13 D15-D9
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R3-R5-R13 D15-D9
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	R3-R5-R13 D15-D9
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15-D9
20 03 04	Fanghi dalle fosse settiche	R3-R5-R13 D15-D9

